

CONVENZIONE PER LA RECIPROCIITA' DEI SERVIZI BIBLIOTECARI TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE

Premesso che è interesse comune dell'Università degli Studi di Torino e dell'Università del Piemonte Orientale utilizzare nel modo migliore le risorse finanziarie e di personale al fine di facilitare l'accesso reciproco alle biblioteche e ai servizi bibliotecari da parte di docenti e studenti di entrambi gli Atenei, nonché favorire l'evoluzione dei servizi bibliotecari e la realizzazione di progetti comuni nell'ottica dell'economicità, tra l'Università degli Studi di Torino nella persona del suo Rettore prof. Ezio Pelizzetti e l'Università del Piemonte Orientale nella persona del suo Rettore prof. Paolo Garbarino

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Accesso alle strutture bibliotecarie

I due Atenei contraenti si impegnano reciprocamente ad assicurare l'accesso alle proprie strutture bibliotecarie a docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo e utenti istituzionali in genere (inclusi assegnisti, borsisti, ecc.) secondo le norme in vigore in ciascun Ateneo. L'identificazione degli utenti istituzionali è garantita dalla presentazione del tesserino o libretto universitario. La regolarità dei dati anagrafici degli utenti istituzionali è garantita dalla presenza degli stessi nei sistemi di gestione automatizzata delle biblioteche dei due Atenei. Sono di seguito specificati i servizi bibliotecari garantiti secondo il principio di reciprocità.

Art.2- Consultazione in sede

Il patrimonio bibliografico e documentale dei due Atenei è consultabile dagli utenti istituzionali nel rispetto delle norme vigenti in ciascun Ateneo. L'accesso alle risorse elettroniche possedute da ciascun Ateneo è garantito agli utenti istituzionali esclusivamente dalle postazioni al pubblico delle biblioteche, compatibilmente con le norme relative alle licenze d'uso.

Art.3 - Prestito a domicilio

Gli utenti istituzionali di entrambi gli Atenei godono del diritto di prestito a domicilio nel rispetto delle norme in vigore nelle strutture bibliotecarie ospitanti. In caso di mancata restituzione dell'opera allo scadere del prestito, la biblioteca applicherà le sanzioni previste per i propri utenti e contestualmente avviserà l'Ateneo di provenienza.

Art. 4- Fotocopiatura

Il servizio di fotocopiatura è consentito nel rispetto della legislazione vigente e dei Regolamenti delle diverse strutture bibliotecarie.

Art.5 - Richiesta e fornitura di documenti

I servizi interbibliotecari (prestito di volumi e invio di fotocopie di articoli e parti di volumi) tra le due Università sono previsti per gli utenti istituzionali e vengono erogati a tutte le biblioteche in regime di reciprocità gratuita secondo le norme in vigore nelle biblioteche prestanti.

Art.6- Uso dei PC e navigazione in rete

Le postazioni disponibili nelle Biblioteche per la navigazione Internet sono a disposizione degli utenti dei due Atenei per effettuare ricerche bibliografiche ed accedere a risorse informative selezionate in coerenza con la missione e gli obiettivi di studio, ricerca e documentazione delle Biblioteche dell'Ateneo, secondo le modalità definite nei singoli regolamenti di biblioteca.

Art. 7 - Formazione e aggiornamento del personale

I responsabili dei sistemi bibliotecari dei due Atenei si impegnano a cooperare nell'organizzazione di iniziative di aggiornamento e di formazione del personale.

Art. 8- Progetti comuni e interbibliotecari

I sistemi bibliotecari dei due Atenei possono partecipare a progetti di interesse comune.

Art. 9- Rilevazione ed elaborazione dati

I sistemi bibliotecari di ciascun Ateneo si impegnano a fornire annualmente i dati statistici relativi al loro funzionamento, mettendo in evidenza i dati relativi all'utilizzazione dei propri servizi da parte degli utenti dell'altro Ateneo.

Art. 10 - Coordinamento acquisti

Premessa l'esigenza di incrementare il patrimonio bibliografico e documentale delle Biblioteche dei due Atenei nelle rispettive aree disciplinari, i due sistemi bibliotecari si impegnano a realizzare, qualora se ne evidenzia la convenienza, una politica degli acquisti possibilmente coordinata ed integrata, nell'ottica del controllo di gestione delle risorse economiche e con particolare riguardo alle risorse elettroniche.

Art. 11 -Validità e verifiche

La convenzione ha validità triennale a partire dalla data di stipula e può essere rinnovata con accordo espresso delle parti. I responsabili dei sistemi bibliotecari si consultano periodicamente onde verificare che la presente convenzione venga attuata e per proporre aggiornamenti, qualora se ne verifichi la necessità.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
IL RETTORE
(Prof. Ezio Pelizzetti)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
IL RETTORE
(Prof. Paolo Garbarino)

(maggio 2012)